



# Città di Segrate

MODULISTICA		
P07	MD03	Rev. .. del gg/mm/2016

DIREZIONE TERRITORIO – SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO AUSILIO AL PERSONALE INTERNO DELL'AREA TECNICA, CONSISTENTE IN ATTIVITÀ, SERVIZI ED INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE , RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

### SOMMARIO

#### PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 1 – Oggetto, importo e durata del servizio

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

#### PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

art. 1 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

art. 2 - Invariabilità/revisione dei corrispettivi

art. 3 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione della Convenzione

art. 4 - Garanzia definitiva

art. 5 - Condizioni generali della Convenzione

art. 6 - Sospensione

art. 7 - Subappalto

art. 8 - Modifica della Convenzione durante il periodo di efficacia

art. 9 - Responsabilità

art.10 - Personale

10.1 - Inquadramento contrattuale

10.2 - Doveri del personale

10.3 - Adempimenti della Cooperativa aggiudicataria – condotta del servizio

10.4 - Sicurezza

art.11 - Fallimento della Cooperativa aggiudicataria o morte del titolare

art.12 - Fatturazione e pagamenti

12.1 - Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza contributiva della Cooperativa aggiudicataria

12.2 - Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza retributiva della Cooperativa aggiudicataria

art.13 - Vigilanza e controlli

art.14 - Penalità

art.15 - Esecuzione in danno

art.16 - Certificato di regolare esecuzione del servizio

art.17 - Risoluzione della Convenzione

art.18 - Recesso

art.19 - Foro competente

art.20 - Rinvio a norme di diritto vigenti

art.21 - Stipulazione della Convenzione - spese, imposte e tasse

art.22 - Trattamento di dati personali

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
**Telefono** 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751  
**C.F.** 83503670156 - **P.I.** 01703890150



## DEFINIZIONI

<b>Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario, Cooperativa aggiudicataria:</b>	operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
<b>Stazione appaltante:</b>	Amministrazione comunale di Segrate
<b>Codice dei contratti pubblici:</b>	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
<b>D.U.V.R.I.:</b>	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
<b>DURC:</b>	Documento unico di regolarità contributiva
<b>RTI:</b>	Raggruppamenti temporanei di imprese
<b>RUP:</b>	"Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
<b>Direttore dell'esecuzione del contratto:</b>	dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
<b>Responsabile di Commessa – Responsabile dell'esecuzione del contratto:</b>	rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della Stazione Appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto


**PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**
**ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO**

Il presente Capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ausilio al personale interno dell'area tecnica, consistente in attività, servizi ed interventi di piccola manutenzione, quali ad esempio, a titolo esemplificativo:

- lavori di falegnameria: manutenzione elementi in legno di edifici comunali, steccati in legno, panchine e cestini con rivestimenti in legno, giochi di parchi pubblici;
- lavori di idraulica: riparazione impianti idraulici di edifici e parchi pubblici, manutenzione fontanelle installate in parchi pubblici;
- lavori edili e da fabbro: manutenzione manufatti edili di edifici e parchi pubblici, realizzazione plinti per sostegno elementi di arredo urbano, comprensiva di riparazione di elementi metallici;
- lavori di tinteggiatura e verniciatura: imbiancatura e verniciatura di parti di edifici ed elementi di arredo urbano in legno o metallo, impregnatura legnami per steccati;
- interventi di riparazione del manto stradale;
- posa e rimozione di cartellonistica e transenne anche in occasione di manifestazioni;
- movimentazione di arredi, materiali e attrezzature varie.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, da pagarsi **a misura**, ammonta a:

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi (al netto di IVA)
<b>a. Importo complessivo dell'appalto a base d'asta</b> (€ 22.000,00 annui per un totale di € 66.000,00/triennali)	<b>€ 66.000,00</b>
b. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (36 mesi)	€ 66.000,00
c. Importo dell'eventuale proroga tecnica (6 mesi)	€ 11.000,00
<b>d. Importo massimo pagabile, incluso eventuale rinnovo e proroga tecnica (= a. + b. + c.)</b>	<b>€ 143.000,00</b>

Prestazioni oggetto dell'appalto per il triennio	Importi presunti (IVA. esclusa)	%
Prestazione principale: attività, servizi ed interventi di piccola manutenzione ordinaria	€ 66.000,00	100
<b>Importo complessivo presunto dell'appalto</b>	<b>€ 66.000,00</b>	100

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha una durata pari a 36 (trentasei) mesi.



# Città di Segrate

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, la convenzione per ulteriori 36 (trentasei) mesi. Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno **60 (sessanta)** giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la Stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare la convenzione, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare la convenzione per un tempo non superiore a **6 (sei) mesi**, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso la Cooperativa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno **30 (trenta)** giorni rispetto alla scadenza della convenzione iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la Stazione Appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare la convenzione, questa cesserà alla scadenza naturale, senza che la Cooperativa Aggiudicataria abbia nulla da pretendere.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 - comma 4 - del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale rinnovo e proroga tecnica e corrisponde a **€ 143.000,00 IVA esclusa**.

Rinnovo e proroga tecnica non si escludono l'un l'altro.

Per la stima dell'importo totale di € 66.000,00 oltre IVA per l'intero triennio, per un importo annuo di € 22.000,00 oltre IVA 22%, si è tenuto indicativamente conto di quanto di seguito:

Le ore, a titolo puramente indicative e non esaustivo, sono state stimate complessivamente in n. 1.000 annuali – di cui:

- n. 670 di manodopera
- n. 330 per noleggio mezzi.

Verranno corrisposte solo le ore effettivamente prestate, sulla base della rendicontazione resa dai tecnici comunali incaricati.

L'offerta economica dovrà indicare un **unico sconto percentuale** da applicarsi sui costi orari complessivamente stimati in:

- € **22,00/ora** (manodopera)
- € **24,90/ora** (noleggio furgone con autista)
- € **25,30/ora** (straordinario festivo e domenicale).

I prezzi unitari ricomprendono tutti gli oneri diretti ed indiretti che rimangono a carico dell'appaltatore in relazione al personale fornito, comprese tutte le spese inerenti la sicurezza (formazione, informazione, visite mediche, DPI ecc.).

Le somme verranno liquidate come previsto **all'art.12** – parte II - del presente Capitolato.

**ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO****Descrizione del servizio**

Il presente servizio consiste nell'esecuzione di attività, servizi ed interventi di piccola manutenzione ordinaria la cui tipologia sono indicate all'art. 1 – parte I - del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante metterà a disposizione della Cooperativa aggiudicataria per l'espletamento del presente servizio i materiali di uso comune.

La Cooperativa Aggiudicataria dovrà munire il personale impiegato delle attrezzature e automezzi necessari allo svolgimento della prestazione richiesta.

In funzione dell'urgenza, i lavori da eseguire sono suddivisi nelle seguenti tipologie di intervento:

Intervento programmato: individuato preventivamente, secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla Stazione Appaltante, concordando con essa tempi e modalità di esecuzione;

Intervento urgente: segnalato tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta, da iniziare nella giornata lavorativa immediatamente successiva a quella della comunicazione.

Intervento immediato: segnalato mediante comunicazione verbale o telefonica. Da eseguirsi immediatamente con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa.



## PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

### ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il presente Capitolato costituisce allegato alla Convenzione che sarà sottoscritta dalla Cooperativa Aggiudicataria.

La Cooperativa Aggiudicataria deve intendersi vincolata alla propria offerta, ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la Stazione Appaltante potrà commissionare, nel periodo di durata del contratto, le prestazioni oggetto del servizio fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 - Parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, non potrà sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

La Stazione Appaltante con l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, intende perseguire l'obiettivo di inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati.

Pertanto, in considerazione della particolare tipologia di appalto "riservato" alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi, in applicazione dell'art. 5 - comma 1 - della Legge n. 381/1991, la Stazione Appaltante esperirà controlli a cadenza annuale in corso di esecuzione della Convenzione, finalizzati a:

- verificare il corretto svolgimento del progetto di inserimento lavorativo nei confronti dei soggetti svantaggiati da impiegare nell'attività oggetto dell'appalto sia per numero che per le modalità espressamente dichiarati nell'offerta tecnica;

- verificare il permanere dell'iscrizione dell'Affidatario all'Albo regionale delle cooperative sociali di tipo "B".

### ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.

La Cooperativa Aggiudicataria che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli obiettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT denominato FOI, relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati della Provincia di Milano intervenuta nell'anno antecedente.

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Stazione Appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

### ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione della Convenzione, previa costituzione della garanzia definitiva e presentazione della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare alla Cooperativa Aggiudicataria. Quest'ultima non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.



#### ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti, la Cooperativa Aggiudicataria deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 - commi 2 e 3 - del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 - comma 7 - del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata alla Cooperativa Aggiudicataria e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.



Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, la Cooperativa Aggiudicataria è tenuta a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE**

La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte della Cooperativa Aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

La Cooperativa Aggiudicataria, con la firma della convenzione, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

#### **ART. 6 – SOSPENSIONE**

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

#### **ART. 7 – SUBAPPALTO**

Per le prestazioni oggetto del presente capitolato non è ammesso il subappalto.

#### **ART. 8 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

È vietata la cessione, anche parziale, della Convenzione da parte della Cooperativa Aggiudicataria, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ**

La Cooperativa Aggiudicataria è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

All'atto di stipula della convenzione la Cooperativa Aggiudicataria ha l'obbligo di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della convenzione e, qualora previste, delle eventuali proroghe. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze (eventualmente rinnovate con continuità sino alla scadenza della convenzione), pena la risoluzione della stessa.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata della convenzione è condizione essenziale per la Stazione Appaltante: pertanto, qualora la Cooperativa Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la convenzione si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità della Cooperativa Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.





La Cooperativa Aggiudicataria è obbligata a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

## **ART. 10 – PERSONALE**

### **10.1 – Inquadramento contrattuale**

La Cooperativa Aggiudicataria deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

La Cooperativa Aggiudicataria deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva della Cooperativa Aggiudicataria.

### **10.2 – Doveri del personale**

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale della Cooperativa Aggiudicataria.

### **10.3 – Adempimenti della Cooperativa Aggiudicataria – condotta del servizio**

La Cooperativa Aggiudicataria, secondo quanto previsto all'art. 7 della Convenzione, si impegna:

- ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività
- ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale
- ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo
- ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività



- a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, **con la riserva di almeno un soggetto a tempo pieno e/o part-time.**
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dal presente Capitolato nonché forniti dall'Amministrazione per mezzo del proprio rappresentante così come individuato all'art. 4 della Convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale
- a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo
- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10, come modificato dal d.l. n.187/10.

Poiché l'affidamento del servizio è finalizzato a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati, questi ultimi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa (art. 4 - comma 2 - Legge 381/1991).

Prima della stipula della Convenzione la Cooperativa Aggiudicataria dovrà comunicare i nominativi dei lavoratori da impiegare nell'appalto.

La Cooperativa Aggiudicataria deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

La Cooperativa Aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione della convenzione.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. Alla Cooperativa Aggiudicataria potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

#### **10.4 – Sicurezza**

I luoghi per l'esecuzione degli interventi di cui all'oggetto, non presentano le caratteristiche e le dimensioni di cui all'art. 90 D.lgs. 81/08, per cui non esiste l'obbligo della presenza del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, né la necessità di disporre del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'art. 91 del citato D.lgs. n. 81/08. E' presente, tuttavia, un'informativa sui rischi ambientali, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 1 punto b) D.lgs. n. 81/08, sottoscritta per presa visione sia dal Comune che dalla Cooperativa aggiudicataria del servizio.

La Cooperativa Aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26 - comma 2 lett. a) e b) e comma 3 - del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla Stazione Appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione della Convenzione.



## ART. 11 – FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento della Cooperativa Aggiudicataria comporta – ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis della convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici (*“Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione”*).

Ai sensi dell’art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l’aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di
  - a) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire  
oppure
  - b) recedere dal contratto
2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

## ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Cooperativa Aggiudicataria deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell’inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell’applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Cooperativa Aggiudicataria emetterà fattura al termine di ogni annualità e per l’importo relativo a questa, sulla quale sarà operata la ritenuta dello **0,5%**, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

Al termine del servizio la Cooperativa Aggiudicataria emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.



# Città di Segrate

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, la Cooperativa Aggiudicataria emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

<b>Denominazione Ente:</b>	Comune di Segrate
<b>Codice Univoco ufficio:</b>	UFLPIA
<b>Nome dell'ufficio:</b>	Uff_eFatturaPA
<b>Cod. fisc. del servizio di F.E.:</b>	83503670156
<b>Partita Iva:</b>	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

**I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.**

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima alla Cooperativa Aggiudicataria); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

## **12.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva della Cooperativa aggiudicataria**

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente della Cooperativa Aggiudicataria, impiegato nell'esecuzione della Convenzione, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## **12.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva della Cooperativa aggiudicataria**

Ai sensi dell'art. 30 - comma - del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Cooperativa Aggiudicataria, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso Cooperativa Aggiudicataria, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Cooperativa Aggiudicataria inadempiente.



### ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI

La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate alla Cooperativa Aggiudicataria, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

### ART. 14 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi **artt. 15 ("Esecuzione in danno") e 17 ("Risoluzione della Convenzione")**, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

1. € 50,00 in caso di mancata esecuzione di intervento urgente, di cui all'art. 2- parte I - del presente capitolato, entro il termine prescritto
2. € 100,00 in caso di mancata esecuzione di intervento immediato, di cui all'art. 2- parte I - del presente capitolato, entro il termine prescritto

L'applicazione di penali di valore complessivo pari a € 500,00 o il raggiungimento di n. 5 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla Stazione Appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo **art. 17 ("Risoluzione della Convenzione")**).

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La Stazione Appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Cooperativa Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro **7 (sette)** giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

### ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Cooperativa Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla Cooperativa Aggiudicataria, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

### ART. 16 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi della Convenzione e degli eventuali atti aggiuntivi
- l'indicazione della Cooperativa Aggiudicataria
- il nominativo del direttore dell'esecuzione



- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore
- la certificazione di regolare esecuzione.

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione della Convenzione nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione nelle ipotesi previste dall'art. 108 - comma 1 - del codice dei contratti pubblici.

2. La Convenzione è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108 - comma 2 - del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la cancellazione dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali di tipo B
- b) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
- c) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente **art.14** – parte II ("*Penalità*").

4. La Convenzione è altresì risolta ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la Stazione Appaltante risolve la Convenzione, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

La Convenzione è risolta inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, della Convenzione
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata della Convenzione
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dalla Cooperativa Aggiudicataria, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge)
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Cooperativa Aggiudicataria.

È comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

**ART. 18 – RECESSO**

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Cooperativa Aggiudicataria da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

**ART. 19 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 20 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

**ART. 21 – STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

La convenzione sarà stipulata, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Cooperativa Aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Cooperativa Aggiudicataria.

**ART. 22 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, la Cooperativa Aggiudicataria è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

La Cooperativa Aggiudicataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è Erba Paolo

Il Responsabile unico del procedimento è Rigamonti Maurizio

*Documento sottoscritto con firma digitale*